

Anno XXXVII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 71 Ordinario



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 6 DICEMBRE 2006

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 40:

Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo.Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 41:

Proroga dei termini di scadenza delle domande per il permesso a costruire o D.I.A per il recupero edilizio dei sottotetti.....Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 42:

Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive.Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 43:

Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007.Pag. 12

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 LEGGI

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 40:

Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo

1. La Regione in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) istituisce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo presso il Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale della ASL di L'Aquila.

Art. 2

Finalità

1. Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo promuove la ricerca dei donatori non consanguinei e coordina i Centri operanti nella Regione per il reclutamento dei donatori volontari di midollo osseo.

Art. 3

Riconoscimento della rilevanza sociale dell'ADMO della Regione Abruzzo.

1. L'Associazione donatori di midollo osseo della Regione Abruzzo collabora con il

Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale della ASL de L'Aquila e con i Centri di reclutamento dei donatori volontari al fine di favorire la donazione e l'aggiornamento del Registro regionale.

Art. 4

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta spese aggiuntive per l'istituzione del Registro dei donatori di midollo osseo.
2. La spesa inerente la gestione del Centro regionale di Immunoematologia e di Tipizzazione Tissutale della ASL di L'Aquila, trova copertura nel contributo finalizzato che annualmente viene corrisposto alla medesima Azienda in sede di riparto del Fondo sanitario regionale.

Art. 5

Modifiche ed integrazioni LL.RR. 41/2004 e 95/1999

1. L'art. 16 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41, concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26.04.2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)", è sostituito con il seguente:

«1. All'art. 97 della L.R. 26.4.2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

5 bis. La liquidazione del contributo per l'anno 2004 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto successivamente al 31.3.2004.

5 ter. Il comma 1, dell'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 è sostituito con il seguente:

1. La Regione Abruzzo concede contributi

alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 37/1993, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta al sostegno delle persone disabili».

2. All'art. 97 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)", il comma 2, è così sostituito:

«2. All'art. 2 della L.R. 95/1999 concernente: Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. Alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede la Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza a promozione sociale, politiche giovanili, immigrazione, economia solidale, partecipazione e consumo critico, politiche per la pace per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio-assistenziali e la Direzione Sanità per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività di tipo sanitario».

3. Dopo l'art. 2, della L.R. 27.10.1999 n. 95, viene aggiunto il seguente:

«Art. 2/bis

1. A partire dall'esercizio 2006 il riparto dei contributi di cui al comma 1, dell'art. 1 viene determinato come segue:

- il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al registro del volontariato, con arrotondamento all'anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);
- il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni,

con arrotondamento alle centinaia di euro. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a €30.000,00».

4. L'art. 3 della L.R. 95/1999 è sostituito con il seguente:

«Art. 3

1. Le associazioni di cui all'art. 1 sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.
2. L'erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l'acquisizione ed il controllo del rendiconto dell'anno precedente.
3. Il mancato o l'irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l'anno di competenza».
5. Le associazioni di cui all'art. 1, della L.R. 95/1999, comma 1, devono inviare apposita istanza di contributo alla Direzione competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel *BURA* della legge annuale di bilancio. Per il solo anno 2006, l'istanza di cui al precedente capoverso deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel *BURA* della presente legge. La liquidazione del contributo per l'anno 2006 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto, del contributo concesso per l'anno 2005, successivamente al 31.03.2006.

Art. 6

Sospensione disposizioni L.R. 98/1999

1. Per l'anno 2006 le disposizioni previste

nell'art. 12 della L.R. 3 novembre 1999, n. 98 sono sospese.

Art. 7

Modifica art. 15 L.R. 29/2006

1. Al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 29/2006 le parole "sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello erogato nell'anno 2005" sono così modificate: "sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello ultimo erogato".

Art. 8

Norma finanziaria

1. Lo stanziamento di €85.000,00 iscritto per l'esercizio 2006 nell'ambito della UPB 13.02.001, sul cap. 22426 denominato: "Interventi in conto capitale a favore di cittadini extracomunitari immigrati - L.R. 10/1999 e L.R. 79/1995", è utilizzato esclusivamente per l'erogazione dei contributi concernenti l'acquisto della prima casa ai cittadini extracomunitari che hanno presentato la relativa domanda entro il 31.12.2002 e che risultano collocati in apposita graduatoria disposta in ordine cronologico.
2. Lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo è previsto fino a concorrenza dell'importo iscritto in bilancio sul cap. 22426, UPB 13.02.001.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 Dicembre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 41:

Proroga dei termini di scadenza delle domande per il permesso a costruire o D.I.A per il recupero edilizio dei sottotetti.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Termini di scadenza

1. Al comma 9 dell'art. 85 della L.R. 15/2004 come modificato dall'art. 9 della L.R. 32/2004 e dall'art. 49 della L.R. 41/2004 e sostituito integralmente dall'art. 256 della L.R. n. 6/2005 relativo a "Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti" il primo capoverso è così riformulato:

"9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 Ottobre 2007".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Il comma 11 dell'art. 256 della L.R. n. 6/2005 è così sostituito:

"Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:

- Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 272421 U.P.B.

05.02.005 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese di investimento;

- Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 271600 U.P.B. 05.01.001 denominato: "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa". Spese per la gestione ordinaria".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 Dicembre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 42:

Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

Art. 1

Conferimento di funzioni ai Comuni

1. La Regione conferisce ai Comuni costieri le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per finalità turistico – ricreative, delegate alle Regioni con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 Luglio 1975, n. 382) conferite con l'art. 105, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) riguardanti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 12 del Regolamento Codice della Navigazione e in particolare il rilascio del parere relativo alla facile rimovibilità delle opere demaniali marittime.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è strumentale rispetto alle funzioni esplicitamente enunciate all'art. 4 comma 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) e già conferite ai Comuni.

Art. 2

Modifiche del comma 2 dell'art. 15, L.R. 141/1997

1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 141/1997, è sostituito dal seguente:

“2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:

 - a) i Comuni forniti di Piano Spiaggia Co-

munale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;

- b) ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;
- c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste".

Art. 3

Esercizio del potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei riguardi dei Comuni che non abbiano approvato il Piano del Demanio Marittimo Comunale entro i termini previsti all'art. 14 della L.R. 141/1997.

2. La Direzione Turismo e Attività Sportive provvede alla nomina dei Commissari ad acta, scelti tra il personale ritenuto idoneo interno alla Provincia territorialmente competente, su indicazione della Provincia medesima. Il Commissario, per la redazione del Piano, potrà avvalersi di gruppi di progettazione interni alla Provincia e il relativo compenso è a carico del Comune inadempiente.
3. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta rimane comunque sospeso, dopo la nomina, in caso di avvio da parte dei Comuni del procedimento e fino alla conclusione dello stesso nei termini previsti e stabiliti dalla Direzione regionale Turismo e Attività Sportive.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL'ECONOMIA TURISTICA

Art. 4

Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)

1. Il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è abrogato.
2. I Consorzi regionali fidi costituiti da cooperative di garanzia finalizzate alla costituzione e integrazione dei Fondi rischi, esercenti attività turistico - sportive, che hanno beneficiato dei contributi regionali previsti dal comma 2 dell'art. 11 della L.R. 77/2000, per il tramite delle cooperative di garanzia dei commercianti e che non si adeguano alle disposizioni previste dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dal-

la L. 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 recante: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) possono restituire alle suddette cooperative i contributi percepiti a tale titolo, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Determinazione per l'anno 2006 del fondo di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000

1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 77/2000 è presuntivamente stabilita per l'anno 2006 in € 10.000.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, della L.R. 77/2000 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo) e con le economie derivanti dalla L. 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).
3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 34020, U.P.B. 04.02.002, denominato: "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del Fondo di dotazione finanziaria previsto dall'articolo 4 della L.R. 77/2000".
4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 242432, U.P.B. 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'articolo 4 della L.R. 77/2000 – Fondo di dotazione".
5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può

essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

6. Al finanziamento della restante quota del Fondo di dotazione di cui al comma 1, pari ad €4.000.000,00, si fa fronte con la quota parte delle economie vincolate effettivamente accertate e relative al capitolo di bilancio 242441, U.P.B. 09.02.002 denominato: "Interventi per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico" derivanti dalla L. 424/1989.
7. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 6 si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione Turismo e Attività Sportive, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e della legge di bilancio per l'esercizio 2006, sulla base delle economie effettivamente accertate.

Art. 6

Autorizzazione utilizzo fondi per la promozione turistica

1. Per le finalità ed i programmi di cui alla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) possono essere utilizzati anche eventuali fondi per la promozione turistica di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

Art. 7

Finalizzazione di risorse per il settore Turismo

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, su proposta della Direzione Regionale Turismo ed Attività Sportive, fissa i criteri per l'utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale con L.R. 31 dicembre 2005 n. 47, (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 – Bilancio pluriennale 2006 – 2008) così come

modificata dalla L.R. 25 ottobre 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47), finalizzate al funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Grandi eventi sportivi e alla promozione della XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo.

Art. 8

Abrogazione dell'art. 143 della L.R. 8.2.2005, n. 6 (Legge finanziaria 2005)

1. L'art. 143 della L.R. 8.2.2005 n. 6 (Legge finanziaria 2005) è abrogato.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 9

Modifiche alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva)

1. L'Art. 38 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, (Testo Unico in materia di sport e impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

“Art. 38

(Agevolazioni Finanziarie)

1. In attuazione dei principi indicati all'art. 37, la Giunta Regionale, nell'ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:
 - a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all'art. 39;
 - b) concedere contributi in conto inte-

resse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.

2. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.
 3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.
 4. Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell'art. 60.
 5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell'art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria“.
2. L'art. 39 della L.R. 20/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Soggetti beneficiari)

1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.

*SOGGETTI BENEFICIARI E LIMITE
MASSIMO DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*

Tabella A

COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI (abitanti residenti)	IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (Euro)
Fino a 3.000 ab.:	40.000,00
Da 3.001 a 10.000 ab	60.000,00
Da 10.001 a 100.000 ab.	100.000,00
Oltre 100.000 ab	150.000,00
SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE affiliate alle Federazioni sportive del CONI e Federazioni sportive del CONI	30.000,00
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuti dal CONI e loro SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI AFFILIATE	30.000,00

3. L'articolo 40 bis della L.R. 20/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 bis

1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all'art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul *BURA* della presente legge.”
4. Al comma quarto dell'art. 41 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole “per i benefici di cui alla lett. b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla

lett. a), del comma 1 dell'art. 38”.

5. Dopo il quarto comma dell'art. 42 della L.R. 20/2000 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalità:

- a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;
- b) l'ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:

- 1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge –quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- 2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;

- 3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario”.

6. Al comma primo dell'articolo 43 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole “decorrenti dalla data di agibilità

dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati".

Art. 10

Proroga del termine delle LL.RR. 50/2001 e 56/2001

1. Il termine per l'inizio dei lavori, per gli interventi di cui alla L.R. 28 settembre 2001, n. 50 (Contributi a Comuni per opere ed infrastrutture di rilevanza regionale) e di cui alla L.R. 4 ottobre 2001, n. 56 (Contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture) rifinanziate con LL.RR. 7/2003 (Legge Finanziaria 2003), 15/2004 (Legge Finanziaria 2004), 6/2005 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 30.06.2007.

Art. 11

Modifiche alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo)

1. Al comma 1 dell'art. 48 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della regione Abruzzo) le parole "all'Associazione Abruzzo Sport Srl" sono sostituite dalle parole "all'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara, per il tramite del Commissario Liquidatore".

Art. 12

Modifiche alla L.R. 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle LL.RR. 52/1977 e 8/1982: Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico)

1. Dopo la lett. c) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle LL.RR. 52/1977 e 8/1982: Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soc-

corso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico) è aggiunta la seguente:

"c bis) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club Alpino Italiano".

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 Dicembre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 43:

Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al Grande Evento dei XVI Giochi

del Mediterraneo del 2009 di Pescara – Abruzzo, così come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005 e con il successivo decreto, integrativo del primo, del 29 dicembre 2005, nonché dell'Evento Campionato europeo di Basket Femminile dell'anno 2007, così come definito dal Bureau Central della Federazione Internazionale che ha assegnato all'Italia, e quindi a Chieti, l'organizzazione della manifestazione.

2. La Regione Abruzzo, quale Ente esponenziale della comunità e dell'intero territorio regionale abruzzese, favorisce la realizzazione e lo svolgimento degli Eventi di cui al comma 1, quale occasione di sviluppo, nonché di scambio ed affratellamento con i Paesi del bacino del Mediterraneo e dell'Europa, oltre che di promozione dell'immagine turistica nazionale ed internazionale della Regione stessa.
3. La Regione disciplina con la presente legge anche la propria partecipazione nel Comitato Organizzatore dei predetti "Giochi del Mediterraneo", costituito con atto notarile del 16 novembre 2004, registrato a Pescara il 19 novembre 2004, al n. 101849 – Sezione 1, nonché nel Comitato Organizzatore del richiamato Campionato europeo di Basket Femminile dell'anno 2007, costituito con atto notarile del 19 dicembre 2005, registrato a Chieti il 9 gennaio 2006, al n. 52 – Sezione 1.

Art. 2

Comitato di Coordinamento

1. La Regione coordina ed indirizza le attività degli Enti locali e delle strutture pubbliche regionali interessati dallo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo, e del Campionato europeo di Basket Femminile dell'anno 2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito un Comitato di Coordinamento, composto

dal Vice Presidente della Giunta regionale e da due Consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dalla Commissione consiliare competente.

3. Il Comitato convoca i rappresentanti degli Enti di volta in volta interessati, congiuntamente o disgiuntamente, per favorire la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso eventuali accordi e intese, da attuare con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 3

Competenza

1. La Giunta regionale adotta gli atti ed i provvedimenti; sottoscrive gli accordi e le intese inerenti l'attuazione della presente legge; è competente per tutto quanto riguarda lo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 e del Campionato Europeo di basket femminile dell'anno 2007.

Art. 4

Programmi

1. La Direzione regionale competente, per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi regionali destinati agli eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, richiede ai Comitati Organizzatori i programmi di attuazione delle strutture e delle attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi stessi.
2. Per l'anno 2006, il programma è trasmesso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per le annualità successive, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La Giunta Regionale adotta l'elenco dei Comuni interessati dallo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo, e ne cura la pubblicazione.
4. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato solo in casi straordinari su indi-

cazione del Comitato Organizzatore.

Art. 5

Villaggio Mediterraneo

1. Il Villaggio Mediterraneo per l'ospitalità degli atleti concorrenti ai XVI Giochi del Mediterraneo e delle delegazioni dei Paesi partecipanti, riconosciuto come opera di interesse generale, è ubicato in Chieti.
2. Il Comune di Chieti è l'Ente promotore della realizzazione e della predisposizione del Villaggio Mediterraneo.
3. La Giunta regionale stabilisce, nel caso si renda necessario, procedure accelerate per favorire la realizzazione del Villaggio Mediterraneo, per quanto di competenza regionale, anche attraverso conferenze di servizio e conseguenti accordi di programma.
4. La realizzazione della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo è obiettivo prioritario per la Regione, in particolare per il raccordo tra le strutture viarie esistenti e il sito di ubicazione del Villaggio Mediterraneo.
5. La competenza ad esperire tutte le procedure amministrative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali relative al Villaggio Mediterraneo, anche se finanziate con fondi regionali e degli Enti locali, nonché per la realizzazione del Villaggio Mediterraneo con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia urbanistica ed espropriativi, è attribuita al Commissario Delegato di cui all'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile".
6. Al fine di favorire il riutilizzo delle strutture rivenienti dalla realizzazione del "Villaggio Mediterraneo", destinate a finalità pubblicistiche, l'Azienda U.S.L. di Chieti è autorizzata, anche in deroga all'art. 61 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, ad utilizzare i

corrispettivi ovvero i valori derivanti dalle dismissioni patrimoniali per destinarli all'acquisto o alla permuta delle strutture di cui sopra.

Art. 6

Rappresentanza della Regione

1. Per le relazioni esterne e di rappresentanza, la Regione Abruzzo si avvale dei propri rappresentanti in seno all'Ufficio di Presidenza del Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo, individuati nel vice Presidente della Giunta regionale, con funzioni anche di vice Presidente del Comitato.

Art. 7

Finanziamento Aeroporto d'Abruzzo

1. La Regione Abruzzo provvede per l'anno 2006 al finanziamento degli investimenti in conto capitale per il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto d'Abruzzo.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è individuato nella SAGA SpA in qualità di soggetto gestore dello scalo aeroportuale, in forza di affidamento ricevuto dal Ministero dei Trasporti e l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante deve rispettare i principi indicati nel Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in €4.600.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito della U.P.B. 06.02.200 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.
4. L'art. 9 della L.R. 15.11.2006, n. 39 è abrogato.
5. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione A-*

bruzzo.

Art. 8

Interventi finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente per l'esercizio finanziario 2006 in € 5.500.000,00 si provvede per gli interventi relativi all'organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo mediante lo stanziamento di € 5.450.000,00 iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 10.02.002 sul capitolo 92601 denominato: "Interventi per investimenti per l'organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo 2009" e per gli interventi relativi all'organizzazione del Campionato Europeo di basket femminile dell'anno 2007 mediante lo stanziamento di € 1.050.000,00 iscritto dell'U.P.B. 10.02.002 sul capitolo 92602 denominato: "Interventi per investimenti per l'organizzazione del Campionato Europeo femminile di Basket 2007". Al capitolo 324000 la partita n. 2 è ridotta di € 1.000.000,00.
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento

è determinato ed iscritto sui pertinenti capitoli con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

3. Alle future erogazioni di contributi finalizzati all'organizzazione dei suddetti eventi sportivi si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 Dicembre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
centralino: 0862 3631
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470
Fax. 0862 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**